

Citta' metropolitana di Torino

R.R. 10/R/2003 - Assenso variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisola in Comune di Piossasco ad uso agricolo - (n. pr. 128/5). Provvedimento finale e Disciplinare Suppletivo

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6744 del 19/11/2025

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

- di assentire alla Comunione di Utenti rappresentata dalla Azienda Agricola (...omissis...), la variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisola a mezzo della "Bealera delle Albere" in Comune di Piossasco in misura di: nel periodo compreso tra il 15/05 ed il 31/08 di ogni anno, 95 l/s massimi, nei periodi compresi tra il 01/04 e il 14/05 e tra il 01/09 e il 30/09 di ogni anno, 90 l/s, per una portata media nel periodo semestrale irriguo di 93 l/s, per irrigare 129,70 ettari di terreno nei Comuni di Piossasco e di Volvera, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1/2/1997, data di scadenza del precedente riconoscimento di antico diritto, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(...omissis...)"

Art. 1

Il testo dell'art. 1 del disciplinare di concessione è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

La quantità d'acqua da derivare dal T. Chisola in Comune di Piossasco é fissata come segue: nel periodo compreso tra il 01/04 ed il 14/05 e tra 01/09 ed il 30/09 di ogni anno, 90 l/s massimi, nel

periodo compreso tra il 15/05 e il 31/08 di ogni anno, 95 l/s, per una portata media nel periodo semestrale irriguo di 93 l/s per irrigare 129,70 ettari di terreni nei Comuni di Piossasco e di Volvera.”

Art.2

Il testo dell’art. 4 del disciplinare di concessione è sostituito dal seguente:

“Art. 4 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal Torrente Chisola dovranno essere attuate in conformità al progetto depositato in data marzo 2025 e luglio 2025 a firma del dott. Ing. (...omissis...) e conservato agli atti dell'Amministrazione. Le opere consistono in una traversa mobile costituita da materiale litoide d'alveo prelevato dagli accumuli del medesimo lungo le sponde a monte della soglia e lungo il primo tratto di canale, il materiale componente la traversa sarà compattato e la medesima sarà ricoperta con un telo impermeabile. Nella zona centrale dell’opera provvisoria, sarà realizzato uno stramazzo dimensionato per il rilascio del DMV/DE. In sponda sinistra, a monte della traversa, è presente canale derivatore, la cui portata è limitata da un manufatto in mattoni (ponticello) e successivamente da una paratoia metallica; dalla stessa si diparte la Bealera delle Albere, in terra a cielo aperto, che convoglia le acque verso i terreni irrigati, a mezzo di successive diramazioni.”

Art.3

Il testo dell’art. 5 del disciplinare di concessione è sostituito dal seguente:

“Art. 5 – PARAMETRI IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE

La portata media semestrale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a l/s 93”.

Art.4

Il testo dell’art. 10 del disciplinare di concessione è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale e fino al 31/12/2026, a seguito di verifica d’ufficio, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo

alcuno la portata istantanea minima di 110 l/s corrispondente al valore del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore del Deflusso Minimo Vitale.

Ai sensi della D.G.R. 22/12/2021 n. 27-4395, della D.G.R. 27/3/2023 n. 36-6674 e della D.G.R. 3/9/2024 n. 1-136, eventuale deroga temporanea agli obblighi di rilascio potrà essere disposta dall'Autorità concedente, previa apposita richiesta del concessionario, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora, sulla base del livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po, la Regione Piemonte attesti la sussistenza delle precondizioni per il rilascio della deroga di cui all'art. 7 comma 1 della Direttiva Deflusso Ecologico di cui alla Deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

Per l'intera durata della concessione l'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.”

Art.5

Il testo dell'art. 16 del disciplinare di concessione è sostituito dal seguente:

“Art. 16 – CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione competente.

Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Il canone annuo è quantificato a decorrere dalla data del presente provvedimento per litri al secondo medi 93.”

Art.6

Il testo dell'art. 17 del disciplinare di concessione è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - PAGAMENTI E DEPOSITI

(...omissis...)